



Al Presidente del Collegio dei Geometri e
Geometri laureati della provincia di Modena
Geom. Andrea Ognibene

Oggetto: Competenze professionali richieste per svolgere le verifiche di sicurezza post sisma.

1. Con nota del 22 giugno 2012 il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia di Modena richiede parere in merito alla possibilità di limitare, ai soli architetti e ingegneri con più di dieci anni di iscrizione all'albo professionale, l'attività di verifica di sicurezza post sisma, richiedendo in particolare di indicare le eventuali previsioni normative che stabiliscono tali limitazioni. Nella nota si precisa che un atto assunto da un Comune della Provincia di Modena prevederebbe già un richiamo a tale limitazione alle competenze professionali.

2. Si premette che la problematica circa i possibili limiti alle competenze professionali per lo svolgimento dell'attività di verifica della sicurezza, è stata sollevata nel corso dell'incontro con i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali in merito agli interventi conseguenti al sisma del 20 e 29 maggio, tenuto presso la Regione Emilia-Romagna il 3 giugno scorso.

Di conseguenza, è apparso opportuno esaminare la questione, sia pure senza l'assunzione di uno specifico e formale parere, nel corso della riunione del Comitato tecnico scientifico (CTS) del 7 giugno.

Tale organo consultivo tecnico scientifico della Regione, ha ribadito in premessa l'incompetenza della Regione a legiferare in materia di "competenze professionali", con la conseguente preclusione ai suoi organismi consultivi di pronunciarsi nel merito di tali tematiche.

Il CTS tuttavia ha inteso evidenziare che l'attività di verifica della sicurezza è riferibile alle competenze tecnico professionali richieste per la progettazione delle strutture. Pertanto, per la medesima verifica della sicurezza, in assenza di diverse specifiche previsioni normative, si deve ritenere che trovino applicazione gli ordinari limiti alle competenze professionali che attingono alla progettazione.

Inoltre, per quanto attiene al vincolo della iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni, trattandosi di una limitazione prevista dall'art. 67 del DPR n. 380 del 2001 esclusivamente per l'esecuzione da parte degli architetti e ingegneri del collaudo statico di opere in conglomerato cementizio armato normale, in conglomerato cementizio armato precompresso e a strutture metalliche, in assenza di una espressa previsione legislativa, per il CTS non appare ammissibile la sua applicazione analogica o estensiva ad altre attività professionali.

Cordiali saluti.

Dr. Giovanni Santangelo
